

Bruxelles, 7 settembre 2026
(OR. en)

12846/26

ENV 1030
ENT 212
COMPET 1030
IND 527
SAN 639
CONSOM 251
MI 850
CHIMIE 110
DELECT 138

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 6059 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 7.9.2026 recante modifica del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, i loro sali e i composti a essi correlati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 6059 final.

All.: C(2026) 6059 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.9.2026
C(2026) 6059 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 7.9.2026

**recante modifica del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, i loro sali e i
composti a essi correlati**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'obiettivo del regolamento (UE) 2019/1021 è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP) vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (la "convenzione"). Alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma, tenutasi a Ginevra (Svizzera) dal 28 aprile al 9 maggio 2025, è stato deciso di includere gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, i loro sali e i composti a essi correlati nell'allegato A della convenzione con deroghe specifiche. L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 dovrebbe rispecchiare tale decisione.

Il presente atto delegato recepisce la decisione SC-12/12 che include nell'elenco dell'allegato A gli acidi perfluorocarbossilici (PFCA C₉-C₂₁), i loro sali e i composti a essi correlati, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021.

Un sottogruppo dei PFCA C₉-C₂₁ (PFCA C₉-C₁₄) è già soggetto a restrizioni nell'UE a norma dell'allegato XVII, voce 68, del regolamento (UE) n. 1907/2006 (REACH). Si propone di includere nell'allegato I del regolamento POP il gruppo di PFCA C₉-C₂₁, elencato nella convenzione, nel quale rientra anche il sottogruppo già soggetto a restrizioni di cui all'allegato XVII, voce 68, del REACH. Le deroghe di cui all'allegato XVII, voce 68, sono scadute, fatta eccezione per quella relativa al rivestimento delle bombolette degli inalatori-dosatori pressurizzati, concessa alla voce 68 fino al 25 agosto 2028, e quella relativa ai semiconduttori utilizzati nei ricambi destinati ad apparecchiature elettroniche finite immesse in commercio prima del 31 dicembre 2023, concessa alla voce 68 fino al 31 dicembre 2030. La deroga per il rivestimento delle bombolette degli inalatori-dosatori pressurizzati non è più necessaria, come confermato dal pertinente portatore di interessi. Si propone di includere nell'allegato I del regolamento POP la deroga per le apparecchiature elettroniche finite fino al 31 dicembre 2030.

Per quanto riguarda i valori limite del contaminante non intenzionale in tracce, si propone di utilizzare i limiti di concentrazione precisati alla voce 68 per i PFCA C₉-C₁₄ e di fissare temporaneamente limiti più elevati per i PFCA C₁₅-C₂₁ come illustrato di seguito.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Gli esperti designati dai singoli Stati membri sono stati consultati sul progetto di atto delegato nell'ambito del pertinente gruppo di esperti (la riunione delle autorità competenti sui POP) e si è tenuto conto delle osservazioni formulate in tale sede.

Anche i portatori di interessi, tra cui l'industria chimica e la società civile, hanno partecipato alle discussioni sull'inclusione degli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, dei loro sali e dei composti a essi correlati nell'elenco dell'allegato I del regolamento POP in occasione della riunione delle autorità competenti sui POP e si è tenuto conto delle osservazioni formulate.

Il progetto di atto è stato oggetto di una consultazione pubblica dal 21 novembre al 19 dicembre 2025 attraverso l'apposito portale e le osservazioni formulate sono state prese in considerazione come indicato di seguito.

Diversi portatori di interessi hanno commentato che, sebbene i PFCA C₉-C₁₄ siano già disciplinati a norma dell'allegato XVII, voce 68, lo stesso non vale per i PFCA C₁₅-C₂₁. Secondo detti portatori di interessi, attualmente non sono disponibili norme analitiche per i PFCA C₁₅, C₁₇ e C₁₉-C₂₁ e questi composti possono essere sottoposti solamente ad un'analisi semi-quantitativa. Si tratta di un fattore particolarmente importante per alcune miscele e articoli che possono contenere tali composti come impurezze. Per rispondere a tali osservazioni, la Commissione propone di fissare temporaneamente valori limite del contaminante non intenzionale in tracce distinti per i PFCA C₉-C₁₄ e C₁₅-C₂₁ per le fluoroplastiche e i fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcolessi e le micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE). In base alle informazioni fornite dai portatori di interessi, i processi di fabbricazione e le tecnologie di riduzione dei residui esistenti possono limitare la concentrazione di PFCA C₁₅-C₂₁ a 15 ppm per questi prodotti. La Commissione propone di fissare un valore limite del contaminante non intenzionale in tracce per i PFCA C₁₅-C₂₁ distinto, per un periodo di quattro anni, sia per le fluoroplastiche e i fluoroelastomeri che per le micropolveri di politetrafluoroetilene. In questo modo i fabbricanti avranno tempo per ridurre la concentrazione di C₁₅-C₂₁ nei prodotti che contengono queste sostanze come impurezze. Dopo questo periodo, ai PFCA C₉-C₂₁ si applicherebbe un unico valore limite del contaminante non intenzionale in tracce, allineato a quello attualmente previsto per i PFCA C₉-C₁₄. La Commissione propone inoltre di applicare detti valori limite del contaminante non intenzionale in tracce non solo alla presenza di PFCA C₉-C₂₁ in sostanze e miscele, ma anche alla loro presenza negli articoli, sia per le fluoroplastiche e i fluoroelastomeri che per le micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE).

Uno dei portatori di interessi ha precisato che sarebbe opportuno fissare un valore limite del contaminante non intenzionale in tracce anche per i PFCA C₉-C₂₁ nelle schiume antincendio, così come fatto per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati, poiché anche i PFCA C₉-C₂₁ possono essere involontariamente presenti al loro interno in quantità superiori al limite generale del contaminante non intenzionale in tracce. La Commissione propone di introdurre due valori limite specifici del contaminante non intenzionale in tracce (1 ppm per la somma dei PFCA C₉-C₂₁ e 10 ppm per i composti a essi correlati), fissando la stessa scadenza già prevista per il PFOA (3 agosto 2028). Quando le schiume contenenti PFCA C₉-C₂₁, loro sali e composti a essi correlati vengono rimosse dai sistemi antincendio, alcune di queste sostanze possono rimanere all'interno del sistema anche dopo la pulizia e potrebbero contaminare le nuove schiume installate. Analogamente a quanto fatto per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati, la Commissione propone di fissare un valore limite del contaminante non intenzionale in tracce per i PFCA C₉-C₂₁, i loro sali e i composti a essi correlati presenti nelle schiume antincendio prive di fluoro installate dopo la pulizia del sistema antincendio. Tale limite dovrebbe essere di 10 mg/kg per la somma dei PFCA C₉-C₂₁, dei loro sali e dei composti a essi correlati.

La Commissione propone di aggiungere alla colonna di sinistra l'esclusione dei composti correlati al PFOA, che potrebbero essere anche composti correlati ai PFCA C₉-C₂₁, in quanto sono già contemplati dalla voce nell'allegato I del regolamento POP per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati.

Alcuni portatori di interessi hanno chiesto di includere le deroghe nella decisione della convenzione di Stoccolma per i semiconduttori utilizzati nei ricambi. Per i PFCA C₉-C₁₄, l'allegato XVII, voce 68, del REACH prevede una deroga solo per i semiconduttori utilizzati nei ricambi destinati ad apparecchiature elettroniche fino al 31 dicembre 2030. Ciò è dovuto al fatto che uno di questi PFCA è stato intenzionalmente utilizzato nella fabbricazione di semiconduttori fino al 2023. Per quanto riguarda i C₁₅-C₂₁, non sono disponibili informazioni sul loro uso nella produzione di semiconduttori nell'UE. La Commissione propone di aggiungere una deroga specifica che copra il possibile uso intenzionale di C₁₅-C₂₁ nei semiconduttori utilizzati nei ricambi al di fuori dell'UE e la presenza in articoli importati.

I commenti con cui viene chiesto di prevedere deroghe specifiche o periodi di transizione per la presenza dei PFCA C₉-C₂₁ come impurezze in articoli trovano una risposta nella fissazione di valori limite specifici del contaminante non intenzionale in tracce. Alcuni portatori di interessi hanno chiesto di fornire un elenco esaustivo dei numeri CAS per le sostanze che rientrano nella voce dell'allegato 1. Un simile elenco non può essere fornito in quanto gli sviluppi tecnici potrebbero determinare l'individuazione di altri composti correlati ai PFCA C₉-C₂₁ identificati da altri numeri CAS. Il segretariato della convenzione prepara e aggiorna regolarmente un elenco non esaustivo. Uno dei portatori di interessi ha osservato che esiste un rischio di doppia regolamentazione, a causa della voce 68 dell'allegato XVII del REACH che disciplina i PFCA C₉-C₁₄. Come già fatto in passato per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati, la Commissione avvierà la procedura per eliminare la voce 68 dall'allegato XVII non appena il presente atto delegato sarà adottato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato modifica l'elenco di sostanze chimiche dell'allegato I sulla base degli sviluppi intervenuti nell'ambito della convenzione, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021. La base giuridica per l'atto delegato è l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 7.9.2026

recante modifica del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, i loro sali e i composti a essi correlati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti² (la "convenzione"), sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza³ (il "protocollo").
- (2) L'allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche. Ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche dell'elenco o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione.
- (3) Nella sua dodicesima riunione, tenutasi dal 28 aprile al 9 maggio 2025, la conferenza delle parti della convenzione ha deciso, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificarne l'allegato A per includervi gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, i loro sali e i composti a essi correlati con deroghe specifiche. Come stabilito nella decisione (UE) 2025/868 del Consiglio⁴, l'Unione ha sostenuto l'inclusione degli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, dei loro sali e dei composti a essi correlati nell'allegato A con deroghe specifiche.
- (4) È pertanto opportuno modificare anche l'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze che figurano nella convenzione

¹ GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj>.

² GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2006/507/oj>.

³ GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2004/259/oj>.

⁴ Decisione (UE) 2025/868 del Consiglio, del 23 aprile 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle richieste di proroga di deroghe specifiche e alle proposte di modifica dell'allegato A della convenzione (GU L, 2025/868, 12.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/868/oj>).

e nel protocollo, nonché delle sostanze che figurano unicamente nella convenzione, per includervi gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, i loro sali e i composti a essi correlati.

- (5) Un gruppo di acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, loro sali e composti a essi correlati (PFCA C₉-C₁₄) figura nell'elenco all'allegato XVII, voce 68, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ ed è soggetto a determinate deroghe, alcune delle quali scadute. L'allegato A della convenzione comprende il più ampio gruppo dei PFCA C₉-C₂₁.
- (6) La deroga per l'uso dei PFCA C₉-C₁₄ nel rivestimento delle bombolette degli inalatori-dosatori pressurizzati di cui alla voce 68 non è più necessaria, come confermato dal pertinente portatore di interessi. La deroga per l'uso dei PFCA C₉-C₁₄ nei semiconduttori utilizzati nei ricambi destinati ad apparecchiature elettroniche finite concessa alla voce 68 fino al 31 dicembre 2030 per le apparecchiature elettroniche finite immesse in commercio prima del 31 dicembre 2023 è invece ancora necessaria nell'Unione e dovrebbe pertanto essere inclusa nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021. La convenzione comprende una deroga specifica per i PFCA C₉-C₂₁ nei semiconduttori utilizzati nei ricambi. Il gruppo di PFCA C₁₅-C₂₁ non è ancora regolamentato nell'Unione e non sono disponibili informazioni relative alla presenza di tali PFCA nei semiconduttori. L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 dovrebbe pertanto includere una deroga per questi PFCA, i loro sali e i composti a essi correlati nei semiconduttori utilizzati nei ricambi, a condizione che siano stati inizialmente utilizzati nella produzione del semiconduttore che il ricambio intende sostituire o riparare.
- (7) Per migliorare l'applicazione e l'esecuzione nell'Unione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno fissare un valore limite per gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, i loro sali e i composti a essi correlati presenti in sostanze, miscele e articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce. Detto limite dovrebbe essere fissato a 0,025 mg/kg per la somma dei PFCA C₁₅-C₂₁ e i loro sali e a 0,26 mg/kg per la somma dei composti correlati ai PFCA C₁₅-C₂₁, in linea con i limiti stabiliti all'allegato XVII, voce 68, del regolamento (CE) n. 1907/2006. La voce 68 stabilisce inoltre valori limite specifici per i PFCA C₉-C₁₄ laddove siano presenti in fluoroplastiche e fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcoossi e in micropolveri di politetrafluoroetilene. Per consentire lo sviluppo di metodi analitici adeguati e di tecnologie per rimuovere dai prodotti questi composti presenti non intenzionalmente, è opportuno fissare valori limite distinti per la presenza dei PFCA C₉-C₁₄ e C₁₅-C₂₁ come contaminanti non intenzionali in tracce nelle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcoossi e nelle

⁵ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).

micropolveri di politetrafluoroetilene e che detti valori limite siano validi fino al 16 dicembre 2030. Dopo tale data, il valore limite specifico per i PFCA C₉-C₁₄ dovrebbe applicarsi all'intero gruppo di PFCA C₉-C₂₁.

- (8) È inoltre opportuno fissare valori limite specifici per la presenza dei PFCA C₉-C₂₁ come contaminanti non intenzionali in tracce nelle schiume antincendio, così come fatto nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati. Per le schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi, il valore limite per la somma dei PFCA C₉-C₂₁ o dei loro sali dovrebbe quindi essere fissato a 1 mg/kg, mentre per la somma dei composti correlati ai PFCA C₉-C₂₁ dovrebbe essere fissato a 10 mg/kg; questi valori limite dovrebbero rimanere validi fino al 3 agosto 2028. Questo lasso di tempo consentirà agli operatori di sostituire le schiume contenenti PFCA C₉-C₂₁ e loro sali o composti a essi correlati in quantitativi superiori ai valori limite generali dei contaminanti non intenzionali in tracce. Quando le schiume contenenti PFCA C₉-C₂₁, loro sali e composti a essi correlati vengono rimosse dai sistemi antincendio, alcune di queste sostanze possono rimanere all'interno del sistema anche dopo la pulizia e potrebbero contaminare le nuove schiume installate. Analogamente a quanto previsto per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati, è opportuno fissare un valore limite di 10 mg/kg per la somma dei PFCA C₉-C₂₁, dei loro sali e dei composti a essi correlati presenti nelle schiume antincendio prive di fluoro installate dopo la pulizia del sistema antincendio.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021.
- (10) Affinché la modifica dell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 si applichi contemporaneamente all'entrata in vigore della modifica della convenzione per l'Unione, è opportuno posticipare la data di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7.9.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN